Iscrizione necessaria nella white-list: scatta l’esclusione in mancanza

Scritto da Interdata Cuzzola | 20/11/2026

Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez, reg. di contr. Toscana, nella delib. n. 191/2026/PREV, depositata il 10 novembre 2026, l’iscrizione nella white list costituisce un requisito di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento aventi ad oggetto attività riconducibili a quelle indicate dall’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 (tra le quali, con riferimento al caso specifico analizzato dai giudici, rientra quella di ristorazione), con la conseguenza che la relativa mancanza integra una causa di esclusione dell’operatore economico.

Sul punto è concorde la giurisprudenza amministrativa, secondo cui “*il possesso dell’iscrizione nella white list costituisce requisito di ordine generale di partecipazione alle gare, ragion per cui la mancata iscrizione dell’operatore economico nell’apposito registro per le attività riconducibili a quelle di cui all’art. 1, comma 53, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) è motivo di esclusione dalla gara*” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 febbraio 2025, n. 1345).

Peraltro, il menzionato requisito si acquisisce solo con la conclusione favorevole del procedimento di iscrizione (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 20 dicembre 2024, n. 10256), mentre la mera domanda di iscrizione non equivale all’iscrizione (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 ottobre 2023, n. 9284).

È stato, altresì, affermato che l’obbligo di iscrizione opera anche in assenza di un’espressa previsione della *lex specialis*, in forza del meccanismo di eterointegrazione della disciplina di gara (Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 10935/2022; ANAC, parere di precontenzioso n. 37/2025).